

**VERBALE CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - COMUNE DI PARELLA**

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Parella, dottor Enrico Maina,

premessso

- che in data 2/XII/2020 gli è stata trasmessa l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge e/o di contratto.;
- che si procede all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020;
- che tale ipotesi di utilizzo del fondo, risulta corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che il Revisore viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi, dal Segretario Comunale Dottor Eugenio Viterbo, per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Revisore ha proceduto all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 ai sensi:

- dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 55 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e così come rivisitato dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- dell'art. 5, terzo comma, del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 1° aprile 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004;
- dell'articolo 67, primo periodo, del CCNL 21 maggio 2018.

Il Revisore passa all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari a lordi Euro 5.592,19, così suddivise:

• importo unico consolidato art. 67, comma 1	€ 6.057,00
• incrementi art. 67, comma ,2 lett. a)	€ 249,60
• differenziali art. 67 comma 2 lett. b)	€ 74,46

• Retribuz. anz. e ass. ad personam cessati art. 67 comma 2 lett. c)	€ 976,56
• Incremento adeg. Tratt. accessorio art.33 comma 2 D.L.34/2019	€ 424,13
• decurtazione ATA e posizione organizzativa	€ -1.213,00
• incrementi variabili art. 67 comma 3 lett. d)	€ 378,83
• riduzione per superamento fondo anno 2016	€ -1.355,49

e così per complessivi.....€ **5.592,19**

Ciò premesso, il Revisore verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente, della cui corretta consistenza risponde il Funzionario responsabile del servizio, dando quindi per certo che gli stessi siano stati correttamente calcolati applicando le disposizioni di legge/contrattuali vigenti;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

esprime le seguenti considerazioni

Come risulta dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 36 del 30 novembre 2020 ha fornito i criteri per la costituzione del fondo ed ha fornito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;
 - l'Ente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla contrattazione decentrata per la parte di risorse ancora disponibili, nel rispetto degli istituti previsti dall'articolo 68 del CCNL 21 maggio 2018. Qualora detti importi siano destinati ai premi correlati alla performance individuale, si invita l'ente a rispettare quanto previsto in merito dall'articolo 69 del CCNL 21 maggio 2018 intitolato "differenziazione del premio individuale".
 - La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 137 del 27 aprile 2018, ha stabilito che comporta danno erariale la costituzione del fondo risorse decentrate a fine anno; la costituzione del fondo risorse decentrate deve avvenire ad inizio anno, al fine di poter correttamente avviare la gestione operativa rivolta al conseguimento degli obiettivi ai quali si subordina l'erogazione dei premi di produttività.
- A tale proposito nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria viene così riportato "... si precisa come la costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta in ritardo a fronte dell'incertezza della corretta applicazione degli importi riferiti alle disposizioni contenute nel nuovo contratto 2016-2018 ed in particolare avuto riguardo alla dichiarazione congiunta n.5 che secondo un recente orientamento dei giudici contabili (Corte dei conti Puglia, deliberazione n. 99/2018) non

permetterebbe agli enti locali di incrementare il fondo per l'anno 2018 con riferimento agli incrementi delle posizioni di sviluppo o differenziali economici tra la categoria iniziale di ingresso e gli incrementi previsti nelle posizioni di sviluppo acquisite dai dipendenti prima del rinnovo contrattuale..."

In merito al ritardo nella costituzione del fondo anno 2020 si segnala che, come affermato al punto 1, prima periodo, tali incrementi sono stati autorizzati in limite la supero fondo anno 2016 dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019.

L'ente è pertanto invitato, quantomeno per i prossimi anni, a provvedere alla costituzione del fondo ed alla relativa contrattazione nei primi mesi dell'anno di competenza, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte degli Organi competenti.

Il sottoscritto Revisore ribadisce che la costituzione del fondo risorse decentrate ed il relativo contratto decentrato integrativo devono avvenire nei primi mesi dell'anno di riferimento e tale doveva essere la costituzione del fondo anno 2020.

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2020, tenuto conto e compatibilmente con le suesposte considerazioni, in particolar modo si ribadisce l'opportunità di provvedere, per gli anni futuri, alla costituzione del fondo nei primi mesi dell'anno di riferimento al fine di non invalidarne la credibilità, come più volte ribadito dagli Organi competenti e dallo stesso Organo di Revisione.

Invita l'Ente, per gli anni futuri, per i motivi sopra esposti, a costituire il fondo per le risorse decentrate nei primi mesi dell'anno di riferimento.

Parella, lì 5 dicembre 2020

Il Revisore dei Conti

